



# Comune di Castiglione Torinese

PROVINCIA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

18/06/2012

### OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.**

L'anno duemiladodici addì diciotto del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHA Marina - Sindaco	Sì
2. PIGNATTA Roberto - Vice Sindaco	Sì
3. SPANO' Debora - Assessore	Sì
4. GRIBALDO Paolo - Assessore	Sì
5. MOTTA Massimiliano - Consigliere	Sì
6. ZARAMELLA Paolo - Consigliere	Sì
7. BENEDETTO Marica - Consigliere	Sì
8. MONTINI Daniele - Consigliere	Sì
9. ZEPEGNO Sebastiano - Consigliere	Sì
10. ZORZI Maurizio - Consigliere	Sì
11. CAVASSA Daniele - Consigliere	Sì
12. BERTASSELLO Claudio - Consigliere	Sì
13. FALETTI Davide - Consigliere	Sì
14. FUMAROLA Elisabetta - Consigliere	Sì
15. NUVOLARI DUODO Anselmo - Consigliere	Sì
16. GOLZIO Maurizio - Consigliere	No
17. CAVALLITO Eleonora - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	16
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza Cha Marina – Sindaco – Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa TRUSCIA Stefania

E' altresì presente l'Assessore esterno dr. Nello Moretti.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18/06/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.

## Il Consiglio Comunale

Vista la L. 5 maggio 2009, n. 42, recante (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

Visto il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";

Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del D.L. 23/2011 nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale unica in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili;

Considerato che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale unica, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13;

Rilevato che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visto il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito in legge, con modificazioni, il 26 aprile 2012 Legge n.44 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 12-bis, del D.L. 16/2012 convertito, che stabilisce che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

Visti i commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 che definiscono le aliquote di base da applicare ai cespiti a fini IMU ed i margini di modifica delle stesse, in aumento od in diminuzione;

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- ai sensi del comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

Preso atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

Rilevato che, con separata deliberazione, da adottarsi entro il 30 settembre 2012, il Consiglio Comunale procederà all'approvazione del Regolamento sull'Imposta Municipale Unica che trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011;

Visto il comma 169 dell'articolo 1 della L. n. 296/2006 che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il comma 156 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote ICI;

Vista la L. 42/2009;

Visto il D.Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

Visto il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13;

Visto l'art. 4 D.L. 16/2012 conv. con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;

Considerato che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011;

Considerato che alla base imponibile dell'imposta municipale propria si applicano le riduzioni previste dall'articolo 13 D.L. 201/2011 comma 3 lettere a) e b) ed 8bis cui si rimanda;

Considerato che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

Ritenuto pertanto opportuno determinare le aliquote dell'imposta municipale unica per l'anno 2012 nel seguente modo:

<b>Cespite</b>	<b>Aliquota di base</b>	<b>Variazione</b>	<b>Aliquota da applicarsi ad oggi (*)</b>
Abitazione principale e relative pertinenze	0,40%	==	0,40%
Fabbricati rurali strumentali	0,20%	==	0,20%
Altri immobili	0,76%	==	0,76%

(\*) a normativa vigente in attesa di quanto previsto da art. 13 comma 12 bis DL 201/2011 inserito dall'art. 4 comma 5 DL 16/2012 conv. legge 44/2012.

Visto l'art. 13 del D.L. 201/2011, il quale prevede per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Visto ancora l'art. 13 del D.L. 201/2011 il quale prevede che, solo per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente sia maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

Precisato che, ai soli fini dell'applicazione delle detrazioni previste per l'abitazione principale, si considerano tali:

- le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Precisato che ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 42 e 48;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 17.05.2012;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Con votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato;

Presenti n. 16, Favorevoli n. 15, Contrari n 1 (Fumarola), Astenuti ==;

#### **DELIBERA**

Di stabilire, ai fini dell'applicazione per l'anno 2012 dell'Imposta Municipale Propria sperimentale, le seguenti aliquote e detrazioni illustrate:

<b>Cespite</b>	<b>Aliquota di base</b>	<b>Variazione</b>	<b>Aliquota da applicarsi ad oggi</b>
Abitazione principale e relative pertinenze	0,40%	==	0,40%
Fabbricati rurali strumentali	0,20%	==	0,20%
Altri immobili	0,76%	==	0,76%

**Detrazione abitazione principale:** €. 200,00 annui, pari alla misura stabilita dalla vigente disciplina generale del tributo, da applicarsi in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 13, c. 10 del 201/2011; alla suddetta detrazione è applicata la maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, in presenza dei requisiti previsti dal citato art. 13, c. 10 del D.L. 201/2011.

**S u c c e s s i v a m e n t e**

Con votazione per alzata di mano la quale dà il seguente esito:

Presenti n. 16, Favorevoli n. 15, Contrari n 1 (Fumarola), Astenuti ==;

**D E L I B E R A**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
F.to: CHA Marina

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to : PIGNATTA Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : TRUSCIA Stefania

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/06/2012 al 13/07/2012 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Segretario Comunale  
F.to: TRUSCIA Stefania

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Castiglione Tor.se li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Stefania TRUSCIA

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-giu-2012**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
TRUSCIA Stefania